



Certificato n. 268948-2018-AQ-ITA-ACCREDIA

VADEMECUM COVID - 19

SOSPENSIONE DEI TERMINI E ALTRE MISURE IN AMBITO TRIBUTARIO



MICIELI
STUDIO LEGALE

1. Premessa.....	3
2. Termini Sospesi.....	4
2.1. Proposizione del Ricorso	
2.2. Procedimento di Accertamento con Adesione	
2.3. Altri Termini Sospesi	
- Tabella Riassuntiva.....	7
3. Processo Tributario e Notifica degli Atti Sanzonatori relativi al C.U.....	8
3.1. Analisi art. 29, DL 23/2020	
3.2. Analisi dell'art. 135 D.L. 34/2020	
4. Sospensione attività Agente della Riscossione.....	10
4.1. Termini di Versamento dei Carichi affidati all'Agente della Riscossione	
4.2. Rottamazione ter e saldo e stralcio	
4.3. Sospensione Verifica ex. art 48-bis DPR n 602/1973	
4.4. Sospensioni dei Pignoramenti dell'Agente della Riscossione su Stipendie e Pensioni	
4.5. Rateizzazione	
4.6. Termini Non Sospesi: definizione agevolata delle liti pendenti	
- Tabella Riassuntiva.....	13

1. PREMESSA

Il presente vademecum ha ad oggetto l'esame delle disposizioni in materia di sospensione dei termini tributari sia processuali che sostanziali contenute nei: D.L. n° 18 del 17.03.2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n° 27/2020.; D.L. n°23 dell'08.04.2020; D.L. n° 34 del 19.05.2020.

Vengono inoltre analizzate le disposizioni dei succitati decreti legge intervenute in materia di processo tributario e sospensione dell'attività di riscossione.

Documento redatto tenendo in considerazione le Circolari n 6/E; 9/E; 10/E dell'Agenzia delle Entrate

2. Termini Sospesi

2.1. Proposizione del Ricorso

Gli articoli 83 del DL 18 del 2020 e 36 del DL 23 del 2020 hanno previsto la sospensione dei termini dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, in particolare sono sospesi:

- A. il **termine per la proposizione del ricorso**, da parte del **contribuente, alla Commissione tributaria** provinciale territorialmente competente e alle Commissioni di primo grado di Trento e Bolzano. Ad esempio, per un atto notificato il 14 febbraio 2020, il termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso resta sospeso dal 9 marzo all'11 maggio 2020 e riprende a decorrere dal 12 maggio 2020, con conseguente scadenza alla data del 17 giugno 2020 (anziché del 14 aprile 2020);
- B. il **termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione**, di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro;
- C. il **termine di 30 giorni** (sia in caso di procedimento di mediazione sia nei casi in cui non è previsto) entro il quale a pena di inammissibilità il ricorso deve essere depositato innanzi alla Commissione tributaria provinciale;
- D. il **termine di 20 giorni** per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell'accordo di mediazione raggiunto tra le parti.

Il secondo periodo del comma 2 dell'*articolo 83 DL 18/2020* afferma anche che **«Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo»**.

L'articolo 149 del D.L. n° 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio") al 3° comma ha previsto la **proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie** proposta avverso gli atti di cui al comma 1 e segnatamente:

- Atti di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n° 218/1997;
- Accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.Lgs. n° 546/1992;
- Accordo di mediazione ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. n° 546/1992;
- Atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'art. 12 del D.L. n° 70/1988, convertito nella L n° 54/88, dell'art. 52 del D.P.R. n° 131/86 e dell'art. 34, comma 6 e 6 bis del D. Lgs. N° 346/1990;
- Atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell'art. 10, 15 e 54 del D.P.R. n° 131/1986;
- Atti di recupero ai sensi dell'art. 1, comma 421 della L. n° 311/2004;
- Avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al D.P.R. n° 131/1986, dei tributi di cui all'art. 33, comma 1 bis, del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvata con D.Lgs. n° 346/1990, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato T.U., dell'imposta sostitutiva di finanziamenti di cui al D.P.R. n° 601/79, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla L. n° 1216/1961;
- Gli atti definibili ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. I cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.

2.2. Procedimento di Accertamento con Adesione

Nel caso di **istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento**, si applica anche la sospensione disciplinata dall'articolo 83 del D.L. n° 18/2020 e 36 del D.L. n° 23/2020. Pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:

- sia la **sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente»**, prevista ordinariamente dal comma 3 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997
- sia la **sospensione prevista dall'art. 83** del D.L. n° 18/2020.

Il D.L. n° 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio") ha sul punto specificato che ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge n° 212/2000, la sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 83, comma 2 del D.L. n° 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n° 27/2020, si intende **cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione**.

In ogni caso, laddove ci sia in concreto un condiviso interesse a svolgere comunque il procedimento di accertamento con adesione, è possibile, in un'ottica di "collaborazione e buona fede" tra fisco e contribuente dar seguito a tali esigenze laddove possibile. A tal riguardo l'Agenzia delle entrate ha fornito delle linee guida per lo svolgimento dell'accertamento con adesione, durante questo periodo emergenziale, con la **circolare n° 6/E del 23.03.2020**.

L'art. 149 del D.L. n° 34/2020 (c.d. D.L. Rilancio) ha disposto la **proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione** ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n° 218/1997. Non solo, tale **proroga è prevista anche per i versamenti delle somme dovute a seguito di:**

- **accordo conciliativo** ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.Lgs. n° 546/1992;
- **accordo di mediazione** ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. n° 546/1992;
- **atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'art. 12 del D.L. n° 70/1988, convertito nella L. n° 54/88, dell'art. 52 del D.P.R. n° 131/86 e dell'art. 34, comma 6 e 6 bis del D. Lgs. N° 346/1990;**
- **atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell'art. 10, 15 e 54 del D.P.R. n° 131/1986;**
- **atti di recupero ai sensi dell'art. 1, comma 421 della L. n° 311/2004;**
- **avvisi di liquidazione emessa in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al D.P.R. n° 131/1986, dei tributi di cui all'art. 33, comma 1 bis, del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvata con D.Lgs. n° 346/1990, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato T.U., dell'imposta sostitutiva di finanziamenti di cui al D.P.R. n° 601/79, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla L. n° 1216/1961;**
- **gli atti definibili ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. I cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.**
- **I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020** o a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino ad un **Massimo di 4 rate mensili di pari importo**, con scadenza il 16 di ciascun mese.

2.3. Altri Termini Sospesi

In base a quanto esposto in precedenza in merito all'ambito di applicazione della sospensione dei termini processuali (ex art 83 DL 18/2020 e 36 D.L. 23/2020) e con riferimento al processo tributario, può considerarsi sospesa tra l'altro, la decorrenza dei termini processuali concernenti:

- la **proposizione dell'atto di appello**, di cui all'articolo 51, comma 1, e all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992;
- la **proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso**, di cui agli articoli 325, 327 e 370 del codice di procedura civile;
- la **proposizione dell'atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria** provinciale o regionale, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
- la **costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante**, di cui all'articolo 22, comma 1, e all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992;
- la **costituzione in giudizio del resistente e dell'appellato**, nonché la **proposizione dell'appello incidentale**, di cui all'articolo 23, comma 1, e all'articolo 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
- l'**integrazione dei motivi di ricorso**, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
- la **proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali**, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
- la **trasmissione, da parte dell'Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza** presentato dal contribuente, di cui all'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992.
- Si possono considerare altresì sospesi, per il medesimo periodo che va dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, **i termini contemplati nei confronti degli organi giurisdizionali e degli uffici di segreteria**, quali ad esempio quelli inerenti alla pubblicazione della sentenza, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 546 del 1992.



Effetti della sospensione sui termini a ritroso:

- Ai sensi del penultimo periodo del comma 2 dell'*articolo 83*, «*Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto*». La sospensione riguarda, dunque, **anche i termini c.d. a ritroso**.

ATTENZIONE

LA SOSPENSIONE NON OPERA PER I TERMINI RELATIVI AI PROCEDIMENTI CAUTELARI

Tabella Riassuntiva n.1

Termini Processuali e Affini In Breve		 procedimenti cautelari
SOSPESI	<ul style="list-style-type: none">• proposizione del ricorso• procedimento di mediazione (termini del 90, 30 e 20 gg)• istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di avviso di accertamento• proposizione dell'atto di appello• proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso• proposizione dell'atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria• costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante• costituzione in giudizio del resistente e dell'appellato• proposizione dell'appello incidentale• integrazione dei motivi di ricorso• reclamo contro i provvedimenti presidenziali• trasmissione, da parte dell'Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza• i termini contemplati nei confronti degli organi giurisdizionali e degli uffici di segreteria• I termini cd "a ritroso"• Termini di pagamento a seguito di conciliazione giudiziale	NON SOSPESI 

3. Processo Tributario e Notifica degli Atti Sanzionatori relativi al C.U.

3.1. Analisi art. 29, DL 23/2020

Nel presente paragrafo, vengono forniti chiarimenti sull'articolo 29 del DL 23/2020, che reca disposizioni in materia di processo tributario, notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato tributario e attività del contenzioso degli enti impositori.



Con la norma in esame, al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari, è previsto l'obbligo, per gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato, che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, di notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.

L'obbligo di utilizzare le modalità telematiche, già previsto per i giudizi tributari instaurati in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019, **è stato ora esteso a tutte le controversie tributarie, anche se gestite da una o più parti con le tradizionali modalità analogiche.**

Restano esclusi dalla previsione i **soggetti** che stanno in giudizio **senza assistenza tecnica**, per i quali continua a

trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

È inoltre introdotto il **nuovo comma 1-ter** nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il quale **consente agli Uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata** nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.

La suddetta notifica PEC è consentita anche qualora l'irrogazione della sanzione sia contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248 del D.P.R. n. 115/2002.

3.2. Analisi dell'art. 135 D.L. 34/2020

L'art. 135 del recente D.L. n° 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio") con riguardo alle disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato ha inoltre riportato le seguenti previsioni:

- **al comma 1** interviene sull'articolo 62 del D.L. 18/2020 prevedendo che " **Dall'08 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per: il computo delle sanzioni** di cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2020, n. 115, **il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.**"

Inoltre, con una modifica introdotta dall'art. 29 del **decreto-legge n. 23 del 2020**, tuttora in corso di conversione alla Camera (cfr. **A.C. 2461**), l'art. 16, comma 1-ter, consente agli uffici giudiziari di notificare la sanzione derivante da omesso o parziale pagamento del contributo unificato anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di segreteria o di cancelleria dell'autorità giudiziaria competente. La disposizione specifica che la notifica PEC è consentita anche qualora l'irrogazione della sanzione sia contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248 del TU. Il decreto-legge, dunque, esclude l'applicazione di sanzioni per l'omesso pagamento del contributo nel periodo considerato, contestualmente **sospendendo il procedimento** disciplinato dall'art. 248 del citato TU, che demanda all'ufficio giudiziario la **notifica alla parte l'invito al pagamento**.

- **al comma 2** interviene sull'articolo 16 del D.L. n° 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018, sostituendo il comma 4 con il seguente: "**La partecipazione alle udienze di cui agli artt. 33 e 34 del D.Lgs. n° 546/1992, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo** tra l'aula di udienza ed il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza.

La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del D. Lgs. n° 546/1992, **può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza** da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n° 546/1992. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla.

I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza".

- **al comma 3** disciplina, per il solo 2020, la **ripartizione tra le commissioni tributarie** di parte del **gettito del contributo unificato** di iscrizione a ruolo per le controversie tributarie. In deroga alla disciplina generale, che imporrebbe di ripartire le somme in base all'efficienza dei diversi uffici nello smaltimento dell'arretrato, il decreto-legge prevede una distribuzione alle Commissioni tributarie **in proporzione al personale** – togato e amministrativo – da loro impiegato.

4. Sospensione attività Agente della Riscossione

4.1. Termini di Versamento dei Carichi affidati all'Agente della Riscossione

Come esposto Dal. art 68, c. 1, DL 18/2020 "con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono **sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, [ndr. **31 agosto** come modificato da art 154 DL 34/2020] derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. **I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (30 settembre).** Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159."

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (Art. 154 lettera a)				
Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. Entrate tributarie e non tributarie	Tutti	8 Marzo-31 Agosto 2020 <i>(per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020)</i>	I pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati entro il mese successivo al termine finale della medesima sospensione e, pertanto, entro il 30 settembre 2020	Fino al 31 agosto 2020 sono sospese le attività di notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione

Le misure fiscali del Decreto Rilancio



4.2. Rottamazione ter e saldo e stralcio

In relazione alla c.d. rottamazione ter ed al saldo e stralcio l' art 68, c. 3, DL 18/2020 ha disposto: *"E' differito al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, non che' all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145."*

Si rileva che la disposizione di cui all'art. 68, comma 3 D.L. 18/2020 è stata sostituita dall'art. 154 del D.L. n° 34/2020, comma 1, lett. c) e d). Nella sua attuale formulazione la stessa prevede:

- ***"Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018 [ndr. Il versamento non è effettuabile entro i 5 gg successivi]."***

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

- ***"3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973."***

4.3. Sospensione Verifica ex. art 48-bis DPR n 602/1973

Nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dal DL n. 34/2020 (cosiddetto "Decreto Rilancio"), nell'articolo 153 è prevista la **sospensione dall'8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973**, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.

Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del "Decreto Rilancio", l'Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72-bis del DPR n. 602/1973.

Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

4.4. Sospensioni dei Pignoramenti dell'Agente della Riscossione su Stipendie e Pensioni

Il D.L. n° 34/2020 è intervenuto anche in materia di pignoramenti dell'Agente della Riscossione su stipendi e pensioni, prevedendo all'art. 152:

- *"Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. **Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità** e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

4.5. Rateizzazioni

Relativamente alle istanze di rateizzazioni l'articolo 154 del DL 34/2020 *“Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.”*

4.6 Termini non Sospesi

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE PENDENTI

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n° 10 del 16.04.2020 ha chiarito che la sospensione prevista dall'art. 83 del D.L. n° 18/2020 e 36 del D.L. n° 23/2020 non incide sui termini ai quali si applica la sospensione recata dall'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in tema di **definizione agevolata delle controversie pendenti**.

Non solo, la circolare n° 10 del 16.04.2020 dell'Agenzia delle Entrate ha altresì specificato **che la sospensione dell'articolo 83 non si applica** in ordine al termine per la notifica del diniego della definizione agevolata delle controversie pendenti, trattandosi di adempimento non rientrante tra quelli contemplati da tale norma. Pertanto, gli Uffici dovranno osservare in ogni caso il termine del 31.07.2020, fissato dal comma 12 dell'art. 6 del D.L. n° 119/2018 per la notifica del predetto decreto. La sospensione, invece, opererà per i termini di impugnazione del diniego già notificato al contribuente, nei casi in cui detti termini non siano già scaduti alla data dell'8 marzo 2020. È anche escluso dall'ambito di applicazione della sospensione dell'articolo 83 il **termine del 31 maggio 2020 per il pagamento della quinta rata relativa alla definizione agevolata delle liti pendenti** disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018.

Attività Agente della Riscossione in Breve

1 Termini di Versamento dei Carichi

sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto, versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo

2 Rateizzazioni

Gli effetti di cui all'articolo 19, n°602/73, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione di dieci rate, anche non consecutive

3 Rottamazione

Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, delle rate 2020 non determina l'inefficacia se il debitore effettua l'integrale versamento entro il 10 dicembre 2020 (no 5gg)

4 Sospensione Verifica ex. art 48-bis DPR n 602/1973

.sospensione dall'8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi ex 48 bis DPR 602/73

5 Pignoramenti

Sospensioni dei Pignoramenti dell'Agente della Riscossione su Stipendi e Pensioni dal 19/05/20 al 31/08/20